

*T.A.R. Veneto, Sez. I, ordinanza 07/12/2016, n. 640 – Rel. Cons. Dott. P. De Berardinis*

---

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2016, proposto dal Circolo di Iniziativa Omosessuale “XXX” – ....., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278

contro

Comune di Padova, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi ed Antonio Sartori e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 2988, Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del Capo del Settore servizi demografici e cimiteriali del Comune di Padova prot. n. 0262798 del 16 settembre 2016, lì dove sono designati, quali giorni dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili regolate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, il lunedì, il mercoledì e il giovedì e vengono considerate inapplicabili ai procedimenti di costituzione delle unioni civili le norme contenute nel Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato dal Comune di Padova con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 7 marzo 2016, e le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta comunale n. 113 dell’8 marzo 2016, poi modificata e integrata con deliberazione n. 431 del 25 agosto 2016, previste per la celebrazione dei matrimoni civili e riguardanti luoghi, orari e tariffe connessi a tali procedimenti;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito da *fumus boni juris*, in quanto il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio;

Ritenuta, per quanto esposto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare di cui all'art. 55 c.p.a.;

Ritenuto di dover fissare la trattazione del merito all'udienza pubblica del 5 aprile 2017;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la novità delle questioni trattate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare.

Fissa la trattazione del merito della causa all'udienza pubblica del 5 aprile 2017.

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi